



CONFERENZA DEI PRESIDENTI DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

EMENDAMENTI DELLE REGIONI ALL'A.C. 2699***Emendamento all'art. 1***

Art. 1, comma 3, il punto c bis) è soppresso.

Art. 1, comma 4, al punto c) dopo le parole "della salute" aggiungere "del patrimonio storico-artistico"

Emendamento all'art. 4, comma 5

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e del principio di sussidiarietà di cui al comma 3, lettera a), del presente articolo, ciascuna Regione è tenuta ad adottare, entro otto mesi dall'emanazione di ciascun decreto legislativo, la legge di puntuale individuazione delle funzioni trasferite o delegate agli enti locali e di quelle mantenute in capo alla Regione stessa.

Qualora la Regione non provveda entro il termine indicato, il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro i successivi tre mesi, sentita la Regione interessata, uno o più decreti legislativi di ripartizione di funzioni fra Regioni ed Enti locali. Sullo schema di decreto legislativo è acquisito, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, il parere della Commissione parlamentare di cui all'art. 4 bis e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Le disposizioni del decreto legislativo si applicano fino all'emanazione della Legge regionale.

Roma, 23 gennaio 1997